

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE
DELLE SOCIETÀ QUOTATE DEL GRUPPO ENEL
(Approvate da Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 29 luglio 2015
e modificate in data 6 febbraio 2019)

I. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Enel, in linea con i compiti ad esso riservati, ha adottato le seguenti raccomandazioni applicabili alle società controllate da Enel aventi azioni quotate nei mercati regolamentati, al fine di rafforzare i relativi presidi di *corporate governance* e assicurare la diffusione delle *best practice* in materia, nel rispetto dell'autonomia gestionale delle singole società interessate e della normativa locale ad esse applicabile.

Restano ferme le *policy* e le procedure in materia di *corporate governance* applicabili alla generalità delle società del Gruppo Enel, volte ad assicurare l'uniformità e il coordinamento degli indirizzi gestionali nell'ambito del Gruppo stesso, nonché l'adeguatezza ed efficacia del relativo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

II. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

- "Enel": Enel S.p.A.;
- "Gruppo Enel": Enel e le società da questa direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza;
- "Organo di Amministrazione": il Consiglio di Amministrazione o organo equivalente cui è affidata collegialmente la gestione della società;
- "Società Controllata": la società, costituita in Italia o all'estero ed avente azioni quotate presso uno o più mercati regolamentati, su cui Enel S.p.A. esercita, direttamente e/o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza.

III. Raccomandazioni

1. Composizione dell'Organo di Amministrazione

1.1 La composizione dell'Organo di Amministrazione delle Società Controllate deve essere definita tenendo conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e di *business* della singola Società Controllata, nonché di eventuali pattuizioni parasociali. Il numero di componenti dell'Organo di Amministrazione deve essere fissato in modo da: (i) assicurare un corretto funzionamento dell'Organo medesimo e dei relativi comitati interni (ove previsti); (ii) rispettare l'eventuale rappresentanza degli azionisti di minoranza e (iii) garantire un efficiente funzionamento collegiale, evitando quindi una composizione pletorica.

1.2 Fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile, nella scelta dei componenti deve essere perseguito un obiettivo di integrazione di esperienze e competenze professionali e manageriali diverse (ivi incluse quelle specifiche di *business*, economico-finanziarie e legali), da coniugare, ove possibile, con la diversità di genere, di fasce di età e di anzianità di carica dei componenti stessi.

2. Requisiti dei componenti dell'Organo di Amministrazione

2.1 Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione delle Società Controllate, la cui designazione è di competenza (diretta o indiretta) di Enel in qualità di azionista, devono possedere, ai fini dell'assunzione e del mantenimento della carica, i requisiti prescritti

dalla normativa applicabile e/o dallo statuto sociale, e non essere soggetti a cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

- 2.2 Per la carica di presidente dell'Organo di Amministrazione deve essere individuato un candidato dotato di autorevolezza adeguata in funzione dei delicati compiti affidati a tale ruolo, consistenti nell'assicurare (i) che si creino relazioni costruttive tra i vari amministratori, favorendo in tal modo la loro partecipazione attiva al dibattito e (ii) che la documentazione relativa ai vari argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori con congruo anticipo rispetto alla data della riunione dell'Organo di Amministrazione. Per consentire al presidente di svolgere con efficacia il proprio ruolo, si raccomanda una durata in carica comunque non superiore a 9 anni, che in casi eccezionali e debitamente motivati può essere elevata fino a 12 anni (tenendosi conto a tal fine dell'intero periodo in cui l'interessato/a abbia eventualmente ricoperto la carica di amministratore), ma che in nessun caso può superare tale ultimo limite, al fine di preservare adeguata indipendenza di giudizio nello svolgimento dell'incarico.
- 2.3 Per la posizione di amministratore delegato, deve essere individuato un candidato dotato di autorevolezza adeguata a tale incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti e della riconoscibilità nei mercati di riferimento.
- 2.4 Per la selezione dei candidati alla carica di componente indipendente dell'Organo di Amministrazione delle Società Controllate, la funzione aziendale preposta deve avvalersi di una società specializzata nella ricerca e selezione di *top manager*, anche al fine di rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'imparzialità delle procedure di individuazione dei candidati. Nell'individuare le candidature, la società specializzata incaricata dovrà valutare:
 - i) le competenze tecnico-professionali dei candidati;
 - ii) le esperienze manageriali maturate dai candidati, tenendo anche conto del contesto in cui opera la Società Controllata per la quale avviene la designazione;
 - iii) l'impegno richiesto dall'incarico per il quale avviene la designazione, tenendo conto degli incarichi già ricoperti dai candidati in altre società, interne o esterne al Gruppo Enel;
 - iv) l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse;
 - v) la significatività di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali in essere o di recente intrattenute, direttamente o indirettamente, dai candidati con la Società Controllata per la quale avviene la designazione ovvero con altre società del Gruppo Enel;
 - vi) gli eventuali procedimenti penali o amministrativi in corso a carico dei candidati, nonché le condanne penali (cui è equiparato il patteggiamento) o sanzioni amministrative disposte nei loro confronti dalle Autorità competenti.
- 2.5 In caso di cessazione del rapporto di lavoro eventualmente intrattenuto con società del Gruppo Enel, l'amministratore è tenuto a rassegnare le dimissioni dalle cariche ricoperte nelle Società Controllate, salvo diversi accordi specifici tra il Gruppo Enel e il singolo amministratore.

3. Remunerazione dei componenti dell'Organo di Amministrazione

- 3.1 I compensi eventualmente spettanti a dipendenti di società del Gruppo Enel per la partecipazione ad Organi di Amministrazione di Società Controllate – siano essi fissi, variabili o in forma di gettoni di presenza – devono formare oggetto di rinuncia ovvero vanno riversati alla società del Gruppo Enel con cui è intrattenuto il loro rapporto di lavoro, in quanto tali compensi devono ritenersi assorbiti dal trattamento retributivo previsto per il rapporto medesimo.

- 3.2 Nell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a ricoprire la carica di amministratore delegato ovvero svolga altrimenti un ruolo di amministratore esecutivo, potrà essere definito nei suoi confronti un autonomo compenso per le deleghe o i poteri ad esso conferiti, che tenga conto dei criteri indicati nel successivo punto 3.3 e che non sia oggetto di rinuncia ovvero di riversamento. Gli stessi criteri si applicano alla definizione dell'eventuale remunerazione di coloro i quali, pur non rivestendo la carica di amministratore, siano destinatari di deleghe per la gestione di Società Controllate (ad esempio, il *gerente general*).
- 3.3 I compensi spettanti per l'espletamento della carica, destinati a soggetti non dipendenti di società del Gruppo Enel, devono essere stabiliti dai competenti organi delle Società Controllate, i quali - nel definire la remunerazione in modo da attrarre, trattenere e motivare persone dotate di un profilo adeguato - devono tenere conto del ruolo ricoperto e delle responsabilità assegnate, delle *best practice*, dei risultati delle analisi di *benchmark* del mercato di riferimento condotte da una società specializzata nel settore (ove possibile, coincidente con quella incaricata dalla ricerca e selezione dei *top manager* di cui al precedente punto 2.3), della *performance* aziendale, nonché delle politiche del Gruppo Enel.

4. Board review

- 4.1 L'Organo di Amministrazione delle Società Controllate, su impulso e coordinamento del presidente, deve adottare un procedimento formale per la valutazione, su base annuale, del funzionamento proprio e dei comitati interni (ove previsti), nonché della relativa dimensione e composizione. Tale valutazione deve essere effettuata, almeno una volta ogni tre anni, con il supporto di consulenti indipendenti e specializzati.

5. Induction degli Amministratori

- 5.1 L'organo di Amministrazione delle Società Controllate, su impulso e coordinamento del presidente, deve adottare programmi di formazione (*induction*) per assicurare ai propri componenti, successivamente alla nomina e durante il mandato, un'adeguata conoscenza, tra l'altro, del settore di attività, del *business* aziendale, degli assetti organizzativi, nonché dell'evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

6. Trattamento delle informazioni privilegiate

- 6.1 Le Società Controllate devono adottare presidi volti a garantire il corretto trattamento delle informazioni privilegiate, ivi comprese apposite procedure aziendali finalizzate a prevenire l'uso indebito delle informazioni medesime e un registro in cui (i) siano iscritti i nominativi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e (ii) siano indicate le ragioni per cui la persona viene iscritta, nonché la data di iscrizione nel registro o di relativa cancellazione.
- 6.2 Le Società Controllate devono inoltre adottare apposite procedure che regolino i rapporti dei componenti dell'Organo di Amministrazione con la stampa e altri mezzi di comunicazione, nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, assicurando un adeguato coordinamento con la Funzione "*Communications*" (ove si tratti di rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione) ovvero con l'Unità "*Investor Relations*" (ove si tratti di rapporti con gli analisti finanziari e investitori istituzionali) di Enel.

7. Adesione a codici di autodisciplina e alle *best practice* dei mercati di riferimento

- 7.1 Le Società Controllate adottano i codici di autodisciplina e si conformano alle *best practice* dei mercati di riferimento, salvo i casi in cui, ad avviso dell'Organo di

Amministrazione, sussistano motivi oggettivi che ne giustifichino il mancato o parziale recepimento.

8. Accessibilità delle informazioni rilevanti per gli azionisti sul sito internet della Società Controllata

8.1 Le Società Controllate devono allestire e tener aggiornato un sito internet, ove rendere disponibili le informazioni più rilevanti per i propri azionisti, ivi comprese le relazioni finanziarie, lo statuto e le principali procedure di *governance*, la composizione degli organi sociali, la documentazione assembleare, la relazione annuale sul governo societario e la relazione sulla remunerazione (ove previste).